



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato Decreto Legislativo settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale il Dott. Raffaele Michele Tangorra, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, è stato nominato Commissario straordinario di ANPAL, il quale assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia medesima;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede l'Accordo di Partenariato, approvato con decisione della Commissione europea in data 29 ottobre 2014, all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON SPAO”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, successivamente modificato con Decisioni della Commissione europea C(2017)8929 del 18 dicembre 2017, C(2018)9099 del 19 dicembre 2018 e con Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, modificata con successive Decisioni C(2017) 8928 del 18.12.2017, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020 e C(2021) 6687 dell'8 settembre 2021;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON IOG”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, successivamente modificata con successive Decisioni C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 e C(2020) 2384 del 14 aprile 2020;

CONSIDERATO che i detti Programmi si inseriscono nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo e concretizzatesi nella Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (Istitutiva della Garanzia Giovani), la quale, tra l'altro invita gli Stati membri a mettere a punto un sistema di offerta tempestiva di studio o lavoro ai giovani con l'obiettivo di prevenire il rischio di disoccupazione di lunga durata, sancendo un principio di sostegno ai giovani fondato su politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato, in data 12 gennaio 2021, fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, RAI s.p.a. ed ANPAL, avente ad oggetto una collaborazione volta alla realizzazione di misure e programmi finalizzati a promuovere la diffusione di una cultura del lavoro e a rafforzare nei giovani le competenze cognitive, relazionali e valoriali, per favorirne il successo formativo e la partecipazione alla vita sociale e lavorativa del Paese;

CONSIDERATO che l'art. 4 del Protocollo d'intesa sopra richiamato prevede, inter alia, che RAI ed ANPAL possano dare attuazione al medesimo attraverso Accordi Attuativi per la disciplina delle condizioni economiche e normative dei reciproci impegni, in relazione alle singole Iniziative attivate;

CONSIDERATO che, nel quadro del soprarichiamato Protocollo, RAI ed ANPAL, attraverso separati Accordi attuativi stipulati rispettivamente in data 21 gennaio 2021 e 4 febbraio 2022, hanno quindi realizzato, con reciproca soddisfazione, la settima e l'ottava edizione del programma dal titolo “Il Posto Giusto” (di seguito “Iniziativa” e/o “Programma”) andato in onda su Rai 3, proseguendo la campagna di comunicazione e di orientamento sul mondo del lavoro già avviata nel 2015, con le prime edizioni del Programma trasmesse sempre da RAI;

CONSIDERATO che ANPAL, in considerazione degli importanti obiettivi divulgativi raggiunti sulle politiche attive del lavoro con le precedenti edizioni del Programma, con nota del 5 settembre 2022 ha manifestato a RAI l'interesse alla realizzazione della nona stagione del Programma;

CONSIDERATO che RAI ha quindi inviato ad ANPAL, con nota recante data 30 settembre 2022 il Progetto richiesto (All.1) e con successiva comunicazione PEC del 27.10.2022 la relativa scheda progettuale contenente il piano/cronoprogramma delle attività da realizzare

controfirmata da ANPAL in data 4 novembre 2022 hanno approvato la scheda progettuale definitiva (All. 2);

CONSIDERATO che tale scheda progettuale è stata riscontrata positivamente dall'Agenzia con nota dell'8 novembre 2022;

CONSIDERATO che tale proposta progettuale fra l'altro, prevede, in virtù del suindicato ruolo assolto dalla RAI nel sistema pubblico, l'impegno della medesima a farsi carico di una quota significativa della spesa necessaria per la messa in campo dell'iniziativa suddetta, esattamente indicata nella proposta medesima;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, per tutto quanto sopra, ritiene di individuare nella RAI l'unico soggetto in possesso dei requisiti istituzionali (in quanto concessionaria del servizio pubblico), professionali ed artistici (trattandosi di nuova edizione del medesimo Programma già realizzato e diffuso negli anni precedenti) necessari per la realizzazione e diffusione della nona edizione del Programma, nonché dei requisiti di audience specifico (con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità del Programma da diffondere) necessari all'efficace realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che - per quanto possa occorrere o rilevare, tenuto conto della assorbente specialità dell'operazione, alla cui realizzazione contribuiscono anche economicamente tanto Anpal quanto RAI - il D.Lgs n. 50/2016 prevede che le disposizioni del medesimo non si applicano ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione e la coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi e radiofonici, così come il relativo tempo di trasmissione (cfr. art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. cit.);

CONSIDERATA altresì l'esigenza di seguire, per il Programma, il medesimo format di base delle edizioni precedenti (a titolarità RAI), sia in ragione dei risultati positivi conseguiti e sia per motivi di fidelizzazione dell'audience;

CONSIDERATO quindi che anche sotto tale profilo l'apporto della RAI non ammette equivalenti in coerenza con le regole poste per i contratti pubblici soggetti al Codice degli appalti, il ricorso ad affidamento diretto è consentito quando lo "scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica", nonché per ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale" (art. 63, D.Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO che il permanere a carico della RAI di una significativa quota parte degli oneri necessari alla realizzazione dell'intervento rappresenta - oltre che conferma della specialità dell'operazione (di natura essenzialmente collaborativa) - autonoma garanzia della congruità anche economica dell'operazione, peraltro verificata anche sulla base di autonome analisi di settore;

RITENUTA la proposta presentata dalla RAI per tale nona edizione del programma del tutto adeguata e rispondente alle finalità dell'intervento;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, con nota del 22 novembre 2011, ha sottoposto l'operazione di realizzazione della nona edizione del suindicato programma - come già per le precedenti edizioni - al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 150 del 2000;

RITENUTA conclusivamente la possibilità e la convenienza di affidare alla RAI lo svolgimento dell'intervento di cui trattasi, sulla base delle ragioni sopra esposte e

comunque alla luce dei principi posti, per quanto di ragione, all'art. 17, comma 1, lettera b] e all'art. 63, comma 2, lettera b] del su citato D.Lgs. 50/2016;

VISTO ed approvato lo schema di Accordo attuativo (sub allegato 3) a questo fine predisposto dagli uffici dell'Agenzia (rispetto al quale anche verrà preliminarmente richiesto CIG sull'apposita piattaforma ANAC, per una esatta identificazione dell'intervento agli effetti di legge, pur nella già ricordata specialità dell'operazione rispetto alle ordinarie operazioni di mercato);

CONSIDERATO di poter porre la spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta a carico delle risorse del PON SPAO, Asse 1, PI 8.VII. Programmazione comunitaria 2014–2020, avendone verificata la disponibilità e la pertinenza, come da conferma dell'AdG del Programma detto con mail del 15 dicembre 2022;

Tanto premesso,

DECRETA

La scrivente Agenzia provvederà a concludere con RAI s.p.a. nuovo Accordo per la realizzazione e la diffusione di nona edizione del Programma "Il Posto Giusto", in premessa meglio individuato, conforme allo schema di accordo qui sub 3 allegato, secondo le modalità ed i contenuti tecnici, editoriali ed economici indicati nel progetto editoriale e nella scheda progettuale indicati in premessa e sub allegati 1 e 2 allegati al presente provvedimento.

La spesa necessaria per il finanziamento dell'operazione, pari complessivamente ad € 1.098.000,00, di cui € 198.000 per IVA, sarà posta a carico delle risorse del PON SPAO, Asse 1 - PI 8.VII.

Responsabile Unico del Procedimento è nominata la Dr.ssa Antonella De Biase.

Direttore dell'esecuzione dell'Accordo per la realizzazione e la diffusione della nona edizione del Programma "Il Posto Giusto è nominata la Dott.ssa Orsola Fornara.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Raffaele Michele Tangorra

(documento firmato
digitalmente)